

# SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XIV LEGISLATURA ———

N. 2869

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**dal Ministro dell'interno**

(PISANU)

**e dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2004

---

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

---

Onorevoli Senatori. – Il provvedimento reca disposizioni urgenti per consentire agli enti locali la corretta predisposizione della programmazione ed il proficuo avvio della gestione per l'esercizio 2004 assicurando le indispensabili condizioni di funzionalità a tutti gli enti locali attraverso la risoluzione di alcune significative problematiche emerse ad inizio dell'anno 2004, in parte riconducibili alla ancora non compiuta attuazione della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza si rende necessario in relazione alla preminente esigenza di approntare un intervento normativo di carattere organico che affronti il problema della funzionalità degli enti locali nelle sue diverse fattispecie, delle quali la mancata approvazione del bilancio di previsione costituisce la più evidente manifestazione.

Il testo del provvedimento prevede, pertanto: il rinvio al 31 maggio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione; l'attivazione di procedure sostitutive in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione e mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio finanziario (articolo 1), l'individuazione del *dies a quo* per l'avvio della procedura di scioglimento conseguente alla mancata adozione degli strumenti urbanistici generali (articolo 2); la revisione della procedura relativa alle modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali, al fine di evitare lo scioglimento di organi consiliari sulla base di dimissioni non corrispondenti alla effettiva volontà dei consiglieri (articolo 3); agevolazioni per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e per la definizione delle procedure di risanamento degli enti dissestati (articoli 4-5); la possibilità di anticipata assegnazione dei trasferimenti erariali ai comuni sciolti per infiltrazioni mafiose e a quelli colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre del 2002 (articolo 6); di rendere coerenti le norme sulle cause ostative all'assunzione di cariche presso gli enti locali (articolo 7).

Il contenuto delle singole disposizioni è illustrato di seguito.

Articolo 1. – Gli enti locali, in considerazione dell'avvenuta riduzione dei trasferimenti erariali nell'anno 2004, rispetto a quelli attribuiti nell'anno 2003, stanno incontrando notevoli difficoltà nella predisposizione del bilancio di previsione 2004.

In considerazione dell'approssimarsi della scadenza del termine del 31 marzo prossimo venturo per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 si rende, conseguentemente, necessario intervenire con lo strumento del provvedimento di urgenza per prorogare detto termine.

A tale fine l'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge prevede il rinvio al 31 maggio del termine del bilancio, già fissato al 31 marzo 2004.

La disposizione recata dal medesimo articolo 1, comma 2, intende invece corrispondere all'esigenza, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione della riforma costituzionale del titolo V, di armonizzare talune disposizioni per consentirne l'immediata operatività.

Fra queste ultime va annoverato l'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il cui comma 2, che disciplina la procedura da seguire in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio, necessita tuttavia di talune modifiche, conseguenti all'entrata in vigore della riforma costituzionale ed in particolare all'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione che ha soppresso il comitato regionale di controllo.

Per tali motivi, già negli anni 2002 e 2003, si è proceduto all'adozione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, e del decreto-legge 31 marzo 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, e del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116. Il decreto-legge n. 13 del 2002, per il solo anno 2002, ha dettato disposizioni per fronteggiare le ipotesi di mancata approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali. Le stesse disposizioni sono state richiamate per il 2003 dal decreto-legge n. 50 del 2003.

Il citato decreto-legge n. 13 del 2002, all'articolo 1, comma 2, distingueva l'ipotesi in cui fosse stato predisposto lo schema di bilancio da parte della giunta ed il consiglio non avesse approvato nei termini lo stesso bilancio, da quello in cui anche l'organo esecutivo risultasse inadempiente.

Nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali e di equiordinazione con le altre istituzioni che concorrono a costituire la Repubblica, l'articolo 1, comma 3, dello stesso decreto-legge rinviava allo statuto degli enti locali l'individuazione dell'organo cui affidare gli adempimenti suddetti in caso di inerzia da parte della giunta o del consiglio.

Solo nell'ipotesi in cui lo statuto non disciplinasse la materia e fino al suo adeguamento, il decreto-legge prevedeva, come norma transitoria di chiusura del sistema, che il compito di nominare il commissario *ad acta* per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio di previsione fosse affidato al prefetto, rappresentando tale ultima attività un elemento propedeutico alla successiva procedura di scioglimento del consiglio.

Dette disposizioni, come già accennato, sono state formulate come norme non a regime ma vavevoli per i soli anni 2002 e 2003, in modo da non anticipare scelte del Parlamento in sede di attuazione della riforma costituzionale.

Allo stato attuale le stesse esigenze soddisfatte con l'emanazione dei citati decreti-legge si ripropongono nella loro interezza, non essendo stata ancora emanata la normativa di attuazione conseguente alla riforma costituzionale.

In considerazione dell'approssimarsi della scadenza del termine del 31 marzo prossimo venturo per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 si rende, conseguentemente, necessario intervenire con lo strumento del provvedimento di urgenza.

A tale fine l'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge prevede l'applicazione anche per il corrente anno delle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2002.

Con il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge viene, invece, affrontata l'altra problematica riguardante l'adozione delle deliberazioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

In particolare, il citato articolo 193, al comma 2, stabilisce che gli enti locali, periodicamente e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, sono tenuti ad effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sul permanere degli equilibri generali di bilancio. Ove l'organo consiliare – detta sempre la disposizione in esame – accerti la mancanza di tali equilibri il predetto organo è tenuto ad assumere tutti i provvedimenti necessari per il ripiano dei disavanzi.

Il comma 4 dello stesso articolo 193 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dato il rilievo del suddetto adempimento, equipara ad ogni effetto l'eventuale mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio alla mancata approvazione del bilancio di previsione, prevedendo anche nel caso in esame l'applicazione della procedura stabilita dal comma 2 dell'articolo 141 dello stesso testo unico, ai fini dello scioglimento del consiglio dell'ente.

Al fine di rendere esplicito quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 193 citato, nella fattispecie sopra descritta, il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge prevede, quindi, anche per l'ipotesi della mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio l'applicazione della procedura dettata dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2002.

Articolo 2. – Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ha introdotto, come noto, con l'articolo 32, un'ulteriore causa di scioglimento per gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti.

La predetta norma prevede che nell'ipotesi in cui gli enti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi devono essere sciolti.

La procedura sanzionatoria si sostanzia nella segnalazione da parte della regione al prefetto degli enti inadempienti. Il prefetto invita i predetti enti ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. Decorso infruttuosamente detto termine il prefetto inizia il procedimento per lo scioglimento del consiglio.

Al riguardo in previsione di problemi applicativi sorti in ordine alla individuazione del *dies a quo* da cui far decorrere il termine dei diciotto mesi necessario per fare inizio alla procedura per l'applicazione della misura dello scioglimento nei confronti degli enti inadempienti, è emersa la necessità di adottare una disposizione di legge che specifichi espressamente che il termine dei diciotto mesi previsto dalla norma decorra, per i consigli degli enti locali, dalla data di entrata in vigore del provvedimento che recherà la stessa disposizione.

Articolo 3. – La concreta applicazione dell'articolo 38 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento alle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali, è fonte di particolari incertezze interpretative. Per elidere ogni margine di opinabilità circa l'individuazione delle condizioni che conferiscono rilevanza giuridica alle

dimissioni dei consiglieri, secondo i criteri individuati dal Consiglio di Stato nel parere espresso nell'adunanza del 30 luglio 2003, n. 2575 - Sezione Prima, si introducono specifiche modalità di presentazione delle dimissioni.

Articolo 4. – La legge 24 dicembre 2003, n. 350 – legge finanziaria per l'anno 2004, contempla la conferma solo di una parte dei trasferimenti erariali riconosciuti agli enti locali per l'anno 2003 con la legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289. Il complesso delle somme disponibili per gli enti locali, nel loro complesso, si sono ridotte nel 2004 circa del 4 per cento rispetto al 2003, arrivando in qualche caso singolo anche al 20 per cento. Da questo stato di fatto deriva la necessità e l'urgenza di disporre agevolazioni per ovviare alle difficoltà sopra evidenziate.

A tal fine l'articolo 4, solo per il corrente anno, dà la possibilità ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, che sono quelli più danneggiati dai tagli, di derogare al vigente articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che regola le modalità di applicazione in sede di assestamento dell'avanzo di amministrazione presunto, consentendo loro di applicarlo in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2004, pur rimanendo vincolata la spesa al successivo definitivo accertamento dell'avanzo in sede di rendiconto dell'esercizio 2003.

Articolo 5. – Con l'articolo 5 viene riformulato il comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che, sino all'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non trovano più applicazione le disposizioni del testo unico degli enti locali che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento degli enti locali dissestati, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento.

Con lo stesso si intende prioritariamente salvaguardare la possibilità di finanziare con mutui il risanamento degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Per gli enti, invece, che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario dopo tale data, è espressamente chiarito che resta salva, in base alla disposizione di cui all'articolo 119 della Costituzione e all'articolo 41, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la facoltà di contrarre mutui, senza oneri a carico dello Stato, per finanziare passività correlate a spese d'investimento e per il ripiano dell'indebitamento di parte corrente, limitatamente alla copertura dei debiti accertati entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

In definitiva si evita una disparità di trattamento con gli enti *in bonis* che possono ricorrere all'indebitamento per finanziare spese di investimento e per finanziare spese correnti, limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio sorti entro l'8 novembre 2001.

La norma si fa, infine, carico, con una disposizione di carattere transitorio, del risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato nel periodo compreso tra l'8 novembre 2001 – data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 – ed il 31 dicembre 2003, ovvero sino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria n. 350 del 2003, che si intende modificare.

Per tali enti si prevede lo stanziamento della somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006, erogato dal Ministero dell'interno in base ad una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica.

Il contributo è gestito interamente dall'organo straordinario della liquidazione che lo acquisisce e lo utilizza per il finanziamento delle passività che lo stesso deve provvedere ad accertare.

La disposizione introdotta dal comma 2 si rende necessaria in quanto un'impropria interpretazione, in sede giurisdizionale, del combinato disposto degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sta causando un contenzioso di notevole rilevanza che risulta di intralcio alla conclusione del risanamento degli enti dissestati.

Questa interpretazione, limitando la competenza degli organi straordinari di liquidazione ai debiti accertati solo al momento di rilevazione della massa passiva, contraddice la *ratio* della norma diretta a rendere il più esaustiva possibile l'opera di risanamento degli enti dissestati e sta

paralizzando l'attività degli organi straordinari di liquidazione e dei competenti apparati statali interessati, provocando gravi danni agli enti locali.

L'intervento legislativo proposto, finalizzato alla rapida definizione delle procedure, offre certezza interpretativa agli organi straordinari di liquidazione ed evita la violazione della *par condicio creditorum* che si concretizzerebbe qualora fatti ed atti di gestione relativi allo stesso arco temporale fossero suscettibili di un diverso trattamento a seconda di elementi contingenti e non preventivabili come la lunghezza delle vertenze giudiziarie.

Articolo 6. – L'articolo 6 contiene disposizioni a favore di due specifiche e ristrette categorie di enti locali: i comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione mafiosa ed i comuni delle regioni Molise e Puglia colpiti nell'ottobre 2002 da particolari eventi calamitosi.

Per quanto attiene ai primi, va evidenziato che il risanamento e la gestione degli enti locali sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione mafiosa è oltremodo complesso non solo per le difficili condizioni di degrado ambientale ma anche per le difficoltà finanziarie in cui versano gli enti stessi. Infatti, le commissioni straordinarie statali chiamate alla delicata gestione si trovano a dover affrontare emergenze operative avendo a disposizione bilanci asfittici, specie sotto l'aspetto della riscossione delle entrate pregresse. L'accurata opera di recupero delle stesse e di ripristino della cultura della legalità, che comprenda anche l'obbligo di pagare le tasse ed i servizi comunali, sono lunghe e non portano frutti immediati. Nello stesso tempo l'agire dei commissari deve trovare fondamento in disponibilità finanziarie che quasi mai sono facilmente reperibili nella misura necessaria, neppure facendo ricorso alle costose anticipazioni di tesoreria.

Con l'articolo 6 del presente provvedimento d'urgenza si intende quindi dare un ulteriore segnale di attenzione verso queste delicate situazioni prevedendo a favore dei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose l'erogazione anticipata, a specifica richiesta ed a carattere di eccezionalità, dell'intera annualità di trasferimenti erariali dovuta nell'anno 2004.

La medesima attenzione è posta dal comma 2 dell'articolo 6 a favore degli enti interessati dal sisma del 29 ottobre 2002 che ha colpito alcune aree delle regioni Molise e Puglia. Un puntuale accertamento degli enti locali maggiormente interessati alle emergenze è stato effettuato, a fini tributari, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale con tre decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e del 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, ha individuato 16 comuni interessati (14 per la provincia di Campobasso e 2 per la provincia di Foggia).

Anche a favore di tali enti è prevista l'erogazione anticipata, a specifica richiesta ed a carattere di eccezionalità, dell'intera annualità di trasferimenti erariali dovuta nell'anno 2004.

Articolo 7. – L'attuale formulazione degli articoli 58 (cause ostative alla candidatura) e 59 (sospensione e decadenza di diritto) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non stabilisce una perfetta specularità tra cause ostative alla candidatura e alla permanenza in carica presso gli organi degli enti locali, previste dall'articolo 58, comma 1, e cause di sospensione dalle cariche elettive, di cui all'articolo 59.

Ciò determina difficoltà interpretative ed applicative della stessa normativa a seconda del momento nell'ambito del procedimento elettorale che viene preso in considerazione.

Le modifiche che si propongono hanno la finalità, pertanto, di riequilibrare la fattispecie, anche in considerazione di un mutato quadro sociale che suggerisce di limitare ai casi più gravi ed allarmanti le ipotesi di compressione del diritto di elettorato passivo.

La modifica che si propone all'articolo 58 del testo unico degli enti locali discende dall'assenza di parallelismo tra le cause di sospensione dalla carica elettiva e le ipotesi delittuose rilevanti ai fini della non candidabilità, mentre sussiste perfetta simmetria solo tra le cause di sospensione e le cause di decadenza.

Giova precisare, al riguardo, che prima della modifica normativa apportata dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475, all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, (ora trasfuso negli articoli 58 e 59 del testo unico), sussisteva il cennato parallelismo tra le tre diverse ipotesi.

La seconda modifica che si propone, relativa all'articolo 59 del medesimo testo unico, che disciplina la sospensione e la decadenza di diritto dalla carica, deriva dalla constatazione che la norma non prevede, al comma 1, la sospensione dell'amministratore in caso di condanna non definitiva per uno dei reati previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 58.

L'articolo 59, dopo aver disciplinato l'applicazione dell'istituto della sospensione, dispone, al comma 6, che l'amministratore decade di diritto dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

La collocazione formale di tale disposizione sembra collegare le ipotesi di decadenza alle fattispecie previste per la sospensione, con la illogica conseguenza che chi è stato condannato con sentenza definitiva, prima delle elezioni, per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera c), non può candidarsi alle elezioni mentre chi subisce la medesima condanna nel corso del mandato non decade dalla carica.

In realtà detta discrasia è solo apparente, in quanto l'articolo 58 prevede espressamente che «non possono comunque ricoprire» le cariche ivi previste anche coloro che hanno riportato condanne definitive per tali fattispecie.

Inoltre, il nesso tra cause di decadenza e cause ostative alla candidatura, che sussisteva originariamente quando il legislatore le aveva inserite in un unico articolo – l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è formalmente venuta meno con la redazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in occasione della quale le cause ostative all'assunzione della carica hanno trovato collocazione in un articolo diverso da quello relativo alle cause di sospensione e all'istituto della decadenza.

La modifica proposta ha, pertanto, lo scopo di eliminare detta discrasia e di rimuovere i dubbi interpretativi.

Articolo 8. – L'articolo 8 del decreto-legge dispone in ordine all'immediata entrata in vigore.

Relazione tecnica

Le disposizioni recate dal provvedimento d'urgenza non comportano nuovi o maggiori oneri, come meglio evidenziato nell'analisi di seguito riportata.

Articolo 1. La disposizione non comporta oneri.

Articolo 2. La disposizione non comporta oneri.

Articolo 3. La disposizione non comporta oneri.

Articolo 4. La disposizione non comporta oneri.

Articolo 5. La disposizione non comporta oneri.

Articolo 6. Gli eventuali beneficiari delle disposizioni recate dall'articolo 6 sono 17 comuni per la fattispecie di cui al comma 1 e 16 comuni per la fattispecie di cui al comma 2. Considerando gli importi già erogati (la prima rata di trasferimenti correnti per l'anno 2004 e, al 31 marzo 2004, la prima rata della compartecipazione IRPEF), l'importo massimo da anticipare è di circa 45 milioni di euro. Tuttavia, si evidenzia, da un lato, che trattasi di somme già attribuite agli enti locali e disponibili sui capitoli di spesa del Ministero dell'interno, dall'altro, che circa il 40 per cento dell'importo totale è pertinente ad un solo comune (Lamezia Terme per 18,5 milioni di euro) a favore del quale l'anticipazione dei trasferimenti potrebbe comunque essere disposta, in quanto rientrante nel novero degli enti cosiddetti «monitorati». Per tali enti, infatti, non si applica il meccanismo di ripartizione dei contributi in più rate, bensì i trasferimenti sono erogati su domanda al raggiungimento di un limite prefissato di giacenza di cassa. Ciò comporta la possibilità che per il 2004 i trasferimenti dovuti al comune di Lamezia Terme siano comunque in via anticipata.

Articolo 7. La disposizione non comporta oneri.

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

*A) analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente*

Le disposizioni del decreto-legge comportano effetti positivi per la funzionalità degli enti locali. In particolare:

l'articolo 1 detta norme che consentono tempi congrui per la deliberazione dei bilanci di previsione, nonché strumenti di intervento per garantire l'approvazione dei documenti contabili ed il rispetto degli equilibri finanziari indispensabile per una corretta gestione degli enti locali;

l'articolo 2 chiarisce l'ambito temporale di applicazione di normativa previgente;

l'articolo 3 definisce con maggiore chiarezza le modalità di presentazione delle dimissioni da cariche elettive negli enti locali;

l'articolo 4 consente, per il solo 2004 e per i soli enti di piccola dimensione demografica, di applicare l'avanzo presunto dell'esercizio precedente al bilancio di previsione ancora da approvare;

l'articolo 5 detta una chiara disciplina transitoria per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario dopo la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione;

l'articolo 6 attribuisce, per il solo 2004, agli enti sciolti per motivi di infiltrazione mafiosa, nonché agli enti della regione Molise e della regione Puglia colpiti dagli eventi calamitosi del novembre 2002, la facoltà di chiedere l'anticipazione dei trasferimenti erariali comunque spettanti per l'esercizio;

l'articolo 7 opera una necessaria parificazione in materia di cariche negli enti locali, tra le cause ostative alle candidature e le cause di sospensione e decadenza di diritto.

*B) analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di:*

– riserva assoluta o relativa di legge;

– precedenti norme di delegificazione.

Le disposizioni recate dal decreto-legge sono al momento indispensabili per garantire la corretta funzionalità degli enti locali.

Si è nel campo della riserva relativa di legge.

*C) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le disposizioni comunitarie in materia.

*D) analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le competenze normative regionali.

*E) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongano il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Le disposizioni recate dal provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali né si pongono in contrasto con le deleghe svolte in tema di trasferimento di funzioni e competenze agli enti locali.

2) Valutazione dell'impatto amministrativo

*A) ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento*

Come già precisato al punto 1), le disposizioni contenute nel decreto-legge sono finalizzate a garantire la funzionalità degli enti locali.

*B) valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali*

Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano nuovi oneri organizzativi a carico di pubbliche amministrazioni.

*C) valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti*

Le disposizioni che si commentano non determinano tale risultato.

*D) verifica dell'esistenza, a carico di cittadini e delle imprese, di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici*

Le disposizioni che si commentano non determinano tale risultato.

3) Elementi di *drafting e linguaggio normativo*

*A) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Le disposizioni che si commentano non introducono nuove definizioni normative.

*B) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti contenuti nel testo a norme vigenti sono corretti per quanto attiene all'esatta individuazione delle norme.

*C) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

La tecnica della novella legislativa viene utilizzata negli articoli 3, 5 e 7 in maniera tale da garantire piena leggibilità alle disposizioni come risultanti dalle modifiche.

*D) valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto*

In materia di enti locali è stato emanato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il settore dei trasferimenti erariali non è stato inserito nel predetto testo unico.

*E) individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Il testo del provvedimento non reca abrogazioni implicite di norme vigenti.

Scheda allegata alla analisi tecnico-normativa

*A. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.*

Non si è a conoscenza di pronunce della Corte costituzionale sugli specifici argomenti trattati dal decreto-legge.

*B. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.*

Non si è a conoscenza di progetti di legge sugli specifici argomenti trattati dal decreto-legge.

Allegato

*(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

... *Omissis* ...

Art. 38. - (*Consigli comunali e provinciali*). – 1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

... *Omissis* ...

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).**

... *Omissis* ...

Art. 31. - (*Disposizioni varie per gli enti locali*). – 1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento è destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalità individuate con il decreto ministeriale 21 febbraio 2002 del Ministro dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002.

4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro. [Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al decreto ministeriale 1° settembre 2000, n. 318 del Ministro dell'interno, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti].

7. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimità:

a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui al comma 6, è aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento;

b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto ministeriale di cui all'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, può prevedere, su proposta del Ministro dell'interno, la quantità complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di servizio o caserme;

c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.

9. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «Per i comuni» sono inserite le seguenti: «e le province» e, alla fine del periodo, le parole: «e comuni» sono sostituite dalle seguenti: «, province e comuni».

10. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanonici di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.

11. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede:

a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

13. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.

14. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. È fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei trasferimenti erariali e delle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, di procedere alla rateizzazione in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare.

15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, non trovano applicazione le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006.

16. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

... *Omissis* ...

18. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.

19. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.

20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

21. All'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

22. Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessità di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

... *Omissis* ...

Art. 58. (*Cause ostative alla candidatura*) – 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonchè, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Art. 59. - (*Sospensione e decadenza di diritto*) – 1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorchè con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto

dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.

... *Omissis* ...

## **DISEGNO DI LEGGE**

### **Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2004.*

### **Disposizioni urgenti in materia di enti locali**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di enti locali, al fine di assicurarne la funzionalità, con particolare riferimento alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione, alle difficoltà finanziarie dei comuni di ridotta dimensione demografica ed al risanamento di particolari situazioni di dissesto finanziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

## Articolo 1.

*(Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsione 2004)*

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 da parte degli enti locali è prorogato al 31 maggio 2004.

2. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano per l'esercizio finanziario 2004, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

3. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2004 anche nell'ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.

## Articolo 2.

*(Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione degli strumenti urbanistici generali)*

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si procede, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con le modalità ivi indicate, allo scioglimento dei consigli degli enti territoriali in carica che non adottino gli strumenti urbanistici generali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Articolo 3.

*(Modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali)*

1. Nel primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: «essere» sono inserite le seguenti: «presentate personalmente ed».

2. Dopo il primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.».

## Articolo 4.

*(Modalità di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto)*

1. In deroga all'articolo 187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2004, i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che abbiano avuto una riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente superiore al 10 per cento di quelli assegnati nell'anno 2003, senza che nel computo siano

comprese le somme attribuite per conguagli di esercizi precedenti, hanno facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2004. Per tali fondi si applicano le disposizioni di cui al comma 3, secondo periodo, del citato articolo 187 del testo unico.

#### Articolo 5.

##### *(Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario)*

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 250, il comma 208 è sostituito dal seguente:

«208. Il comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facoltà di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a spese di investimento, nonché per il ripiano di passività correlate a spese correnti purché queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003, è stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell'interno in base alla popolazione residente, è acquisito ed utilizzato dall'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata.».

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.

#### Articolo 6.

##### *(Disposizioni finanziarie a favore dei Comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e di comuni colpiti da eventi calamitosi)*

1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e su richiesta della Commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144 del citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004.

2. In deroga alla normativa vigente, su richiesta degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 e in data 15 novembre 2002, nonché in data 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002, e n. 16 del 21 gennaio 2003, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004.

#### Articolo 7.

*(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo il numero: «314» sono inserite le seguenti parole: «primo comma»;

b) all'articolo 59, comma 6, dopo le parole: «sentenza di condanna» sono inserite le seguenti: «per uno dei reati previsti dal medesimo comma».

#### Articolo 8.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2004.

CIAMPI

Berlusconi – Pisanu – Tremonti

Visto, *il Guardasigilli*: Castelli